

Il libro soci può avere rilievo per la bancarotta fraudolenta documentale

La sua falsificazione deve avere avuto riflessi sulla ricostruzione della gestione d'impresa

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [34146](#) depositata ieri la Cassazione ha stabilito che il libro soci – qualora tenuto, anche se non obbligatorio per le srl – può rilevare per la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale se la sua falsificazione non ha avuto una valenza solo circoscritta all'organizzazione interna, ma si è riflessa, in modo **diretto e immediato**, sulla ricostruzione della gestione di impresa.

Nel caso di specie, si trattava di una condotta di falsificazione del libro soci con la simulazione di una **cessione di quote** sociali, intestate fittiziamente a un soggetto inesistente per la cui identità il ricorrente aveva ottenuto la disponibilità di una "firma elettronica". Di qui, la contestazione, oltre che del reato fallimentare, della fattispecie di cui all'[art. 495-bis](#) c.p.

Il *thema decidendum* era, quindi, la riconducibilità del libro soci all'oggetto della previsione tipica della bancarotta fraudolenta documentale societaria ([artt. 216](#) comma 1 n. 2 e [223](#) comma 1 L. fall.). La Cassazione premette che ricorrono **due** diversi **orientamenti** sull'oggetto materiale del reato.

Il primo, più risalente, distingue tra impresa **individuale** e impresa **collettiva**. Si sostiene così che, mentre nel caso di bancarotta documentale dell'imprenditore individuale dovrebbero considerarsi i libri o le altre scritture contabili previste dall'[art. 2214](#) c.c., per le società commerciali – per effetto dell'implicito richiamo operato dall'[art. 223](#) L. fall., con la previsione di punibilità dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori, direttori generali e sindaci di società dichiarate fallite – verrebbero in rilievo tutti quei libri che la legge rende per esse obbligatori, quindi anche quelli previsti all'[art. 2421](#) c.c. (Cass. n. 10810/1993).

Altro orientamento ha invece escluso dall'oggetto materiale del reato i libri sociali disciplinati dall'[art. 2421](#) c.c. perché rappresentano fatti relativi all'**organizzazione interna** dell'impresa e non il possibile mezzo per ricostruire il movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente e immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. La bancarotta fraudolenta documentale mira infatti alla tutela degli interessi creditori e della procedura, sanzionando l'alterazione della rappresentazione contabile dei dati di gestione. L'oggetto materiale del reato sarebbe quindi solo rappresentato dal compendio contabile: la norma, con il richiamo ai "libri o le altre scritture contabili" si collega direttamente alla disposizione dell'[art. 2214](#) c.c. che impone all'imprenditore la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, nonché delle scritture contabili richieste dalla natura e dalle

dimensioni dell'impresa.

Non vi è alcun dubbio – prosegue la Corte – che siffatto corredo si caratterizzi per la sua portata "contabile", con esclusione dei "libri sociali", che rappresentano fatti di organizzazione interna all'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione il movimento degli affari. Dalla lettera della norma può dedursi che i "libri sociali" rappresentino un novero **distinto e autonomo** rispetto ai "libri contabili": la loro disciplina è all'[art. 2421](#) c.c., distinta e ulteriore rispetto ai libri contabili (Cass. n. [182/2007](#)).

La sentenza in esame ritiene preferibile quest'ultima opzione, posto che l'[art. 216](#) comma 1 n. 2 L. fall. indica con precisione che i libri e le altre scritture devono rivestire una funzione "**contabile**"; il divieto è, infatti, rivolto verso l'ostacolo alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio oggetto della procedura concorsuale. Il che non è per i documenti sociali. Si pensi ad esempio al libro dei verbali del collegio sindacale che, per quanto estraneo alla portata dell'[art. 2214](#) c.c., può avere, per il suo contenuto, "incidenza diretta" sulla possibilità di ricostruzione dei dati contabili complessivi (Cass. n. [4134/2017](#)).

È vero che l'[art. 2478](#) c.c. non prevede più ([art. 16](#) del DL n. 185/2008) per le srl l'obbligo di tenuta del libro dei soci. La Corte evidenzia, però, che l'obbligatorietà o meno di un libro o scrittura contabile non rileva ai fini del reato in esame, perché esso può essere realizzato su qualsiasi documento relativo alla vita dell'impresa. Ciò in sintonia con la *ratio* dell'incriminazione, incentrata sull'effettiva e non solo formale possibilità di conoscere i tratti della gestione d'impresa, tenendo conto di **qualsiasi strumento** che avrebbe potuto consentire, se fosse stato regolarmente tenuto o conservato, l'esame della gestione. Nel caso di specie, il libro soci – tenuto, anche se non obbligatorio, ma falsificato – secondo la Corte ha avuto una valenza che si è riflessa, in modo diretto e immediato, sulla ricostruzione di aspetti attinenti alla gestione di impresa.

Per la Corte, in una srl, soprattutto di piccole dimensioni, il libro soci fornisce una rappresentazione dell'identità della società consentendo ai creditori di identificare l'eventuale **socio unico** che, ex [art. 2462](#) comma 2 c.c., in caso di insolvenza della società, risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'[art. 2464](#) c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'[art. 2470](#) c.c.